

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	DELIBERAZIONE	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n.	615	/DG/2007/DSA	del 27.12.07
------------------	-----	--------------	--------------

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE PROFESSIONALE DOTT. RADIAN TEHRANI MOHAMMAD ALI'. PERIODO 01.01.2008 – 31.12.2008. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA. SPESA PRESUNTA € 65.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 62-5348 del 19 febbraio 2007, di nomina a Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./MARIA ADELAIDE con decorrenza 1° marzo 2007;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare, esaminata la proposta della Responsabile dell'Ufficio di Staff alla Direzione Sanitaria d'Azienda, formulata nei termini seguenti:
- Letti:
 - l'art. 7, comma 6, della Legge n. 165/2001, in base alla quale le Amministrazioni Pubbliche possono, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - la D.G.R. n. 20 – 1133 del 23.10.2000 con la quale la Giunta regionale del Piemonte ha individuato l'Azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F./M. Adelaide quale sede di riferimento regionale per la Banca dell'Osso;
- Dato atto che in data 13/11/07, la Dott.ssa Anna Maria Biondi Responsabile Sanitario della Banca dei Tessuti Muscolo-scheletrici, ha richiesto il rinnovo per l'anno 2008 del contratto di consulenza al Dott. RADIAN Tehrani Mohammad Ali;
- Richiamato il provvedimento n. 81/C/2007/DSA del 30.01.2007, con il quale è stato affidato, per l'anno 2007, un incarico individuale al Dott. RADIAN TEHRANI Mohammad Ali al fine di avvalersi della sua collaborazione nella selezione dei donatori di osso e nella validazione e conservazione dei prodotti, in favore della Banca Osso e del Servizio Trasfusionale del Presidio C.T.O.;
- Dato atto che il Direttore Sanitario dei Presidi, ha manifestato la necessità di rinnovare, anche per l'anno 2008, l'incarico di consulenza di cui innanzi al Dott. RADIAN TEHRANI Mohammad Ali, stante il permanere delle medesime condizioni che avevano a suo tempo giustificato l'emanazione del citato atto deliberativo;
- Visto l'art.1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) che impone limiti economici per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, stabilendo che:
 - *"la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta per ciascuno degli anni 2005,2006, e 2007 dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni esclusi le università, gli enti e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004";*

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	DELIBERAZIONE	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n.	615	/DG/2007/DSA	del 27.12.07
------------------	-----	--------------	--------------


- Considerato che tra le esemplificazioni espresse dalla Corte dei Conti si sostiene, espressamente, che:
"Non rientrano nella previsione del comma 11 (della legge 30 dicembre 2004, n. 311) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati";
- Atteso che l'oggetto del contratto è costituito dall'acquisizione di competenze medico specialistiche non presenti in azienda ancorché obbligatori per legge in quanto finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- Atteso che il contratto in oggetto viene stipulato con il Dott. Radian Tehrani Mohammad Ali' affinché quest'ultimo presti la propria opera professionale di collaborazione nella selezione dei donatori viventi di osso in favore della Banca dei Tessuti Muscoloscheletrici e nella esecuzione di salassi predeposito con procedura aferetica e loro registrazione e convalida in favore del Servizio trasfusionale del Presidio C.T.O..
- Ritenuto, per le suesposte ragioni, di poter oggettivamente sostenere che il presente atto non è soggetto al limite di spesa, alla motivazione ed all'invio alla Corte dei conti, secondo le previsioni del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;
- Rilevato che il Dott. RADIAN TEHRANI Mhammad Alì ha comunicato la propria intenzione di accettare il predetto incarico;
- Preso atto del parere fornito sul presente atto, per quanto di competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA:

- 1) - di affidare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, al Dott. RADIAN TEHRANI MOHAMMAD ALI', nato a Tehran (Iran) il 25.03.1961 e residente a Torino, in Via Ventimiglia n. 71, l'incarico di consulenza, al fine di avvalersi della sua collaborazione nella gestione del Servizio Trasfusionale e della neo istituita Banca dell'Osso, presso l'antenna trasfusionale del P.O. C.T.O.;
- 2) - di dare atto che, per le motivazioni in premessa dettagliate, il presente atto non è riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e pertanto non è soggetto al limite di spesa, alla motivazione ed all'invio dalla Corte dei Conti;
- 3) - di stabilire che l'incarico verrà espletato nei termini ed alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto (di complessive n. 2 pagine, costituente parte integrante del presente atto) e che esso determinerà un impegno orario mensile di massimo 120 ore, retribuite nella misura di € 45,00/ora (ritenuta d'acconto IRPEF a carico del consulente);
- 4) - di registrare la presunta spesa, derivante dal presente atto, come segue:

N. CONTO	ANNO	IMPORTO
3 10 04 30	2008	€ 65.000,00

- 5) - di stabilire la durata della presente convenzione dal 01.01.2008 al 31.12.2008;

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	<h2 style="margin: 0;">DELIBERAZIONE</h2>	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n.	615	/DG/2007/DSA	del 27.12.07
------------------	-----	--------------	--------------

6) - di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l'imminente inizio di decorrenza dell'attività contrattuale in argomento.

Il Direttore Generale firma
 Dott. Alberto ANDRION

Torino, lì

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	DELIBERAZIONE	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n.	615	/DG/2007/DSA	del 27.12.07
------------------	-----	--------------	--------------

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE TRA L'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA C.T.O./C.R.F./M. ADELAIDE ED IL DOTT. RADIAN TEHRANI MOHAMMAD ALI'.

Tra:

l'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./MARIA ADELAIDE (nel seguito: Azienda) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 06817560011 - nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Alberto ANDRION, nato a Carignano, il 23 maggio 1948, e domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima in (10126) Torino, - Via Zuretti, n. 29,

e

il Dott. RADIAN TEHRANI Mohammad Ali' (nel seguito: contraente), nato a Tehran (Iran) il 25.03.1961, e residente ai fini del contratto in Torino, Via Ventimiglia n. 71, C.F. RDNMMM61C25Z224U

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto - Modalità di erogazione della prestazione

Il contraente si impegna, con il presente atto, ad eseguire, per conto dell'Azienda e senza vincolo di subordinazione, la propria opera professionale di collaborazione, nella selezione dei donatori viventi di osso in favore della Banca dei Tessuti Muscoloscheletrici e nella esecuzione di salassi di predeposito con procedura aferetica e loro registrazione e convalida in favore del servizio Trasfusionale del presidio C.T.O..

L'opera professionale di collaborazione dovrà svolgersi durante l'orario di apertura dei servizi sopramenzionati e cioè dalle ore 10,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali, per un orario mensile massimo di 120 ore.

La rilevazione dell'orario svolto avviene tramite timbratura di apposita cartolina.

Art. 2

Corrispettivo

L'Azienda a fronte delle prestazioni in argomento versa al contraente il corrispettivo orario omnicomprensivo di € 45,00.

I pagamenti avvengono su base mensile.

Art. 3

Copertura assicurativa

Il contraente stipula accollandosene gli oneri, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per il caso di infortuni. Copia della polizza è trasmessa all'Azienda.

Art. 4

Durata

Il presente contratto ha durata dal 01.01.2008 al 31.12.2008. In deroga agli articoli 2227 e 2237 del codice civile, è data facoltà a ciascuna delle parti di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto dandone avviso all'altra parte, con raccomandata A.R., almeno un mese prima della data prescelta per il recesso, senza altri obblighi da ambo le parti se non di proseguire, durante il periodo di preavviso, nelle rispettive normali obbligazioni.

Art. 5

Norma di rinvio

Le parti convengono che, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 6

 Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M. ADELAIDE	DELIBERAZIONE	MOD PG 423.02-12 revisione 1 del 18/04/2007	
		approvazione	emissione
		Direttore Generale	Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n.	615	/DG/2007/DSA	del 27.12.07
------------------	-----	--------------	--------------

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il contraente autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati personali, finalizzato all'adempimento di specifici obblighi derivanti dalla stipula del presente contratto, nonché per eventuali ulteriori fini individuati da espressa previsione legislativa.

Il contraente è nominato incaricato del trattamento dei dati sensibili dei quali venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui al presente contratto.

Il contraente s'impegna altresì ad effettuare il trattamento dei dati con competenza e nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 196/2003 e delle istruzioni specificate nelle seguenti Procedure Generali dell'Azienda:

PG 542.05 – Sicurezza dei dati e tutela della Privacy

PG 63_.13 – Modalità di utilizzo della rete Internet e delle caselle pubbliche di posta elettronica

PG 63_.15 – Modalità di gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione per l'accesso ai dati mediante sistemi informatizzati.

Art. 7

Divieto di delega all'esecuzione delle prestazioni

Il contraente deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi della collaborazione di ausiliari, purchè l'attività in questione venga svolta sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 8

Regime fiscale

Le spese di quest'atto inerenti e conseguenti fanno interamente carico al contraente.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico del contraente.

IL CONTRAENTE

Dott. RADIAN TEHRANI
Mohammad Ali

Per l'Azienda Ospedaliera
C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto ANDRION